

Quaderni di AIDA

Collana fondata da Luigi Carlo Ubertazzi

Diretta da Michele Bertani - Marco Ricolfi - Davide Sarti

Nuova serie – n. 31

Rossella Rivaro

I progetti di ingegneria e altri lavori analoghi

**La tutela dell'attività di progettazione
nel diritto d'autore**



G. Giappichelli Editore – Torino

CAPITOLO I
L'ATTUALITÀ E LE ORIGINI STORICHE
DELL'ISTITUTO

SOMMARIO: 1. La tutela *ex art. 99 l.a.* come attuale strumento di gestione dell'innovazione. – 2. Le origini storiche della disciplina dei progetti dei lavori di ingegneria. – 3. Il quadro comparatistico.

1. Tradizionalmente le attività di ricerca e sviluppo erano concentrate all'interno dell'impresa. La solidità di questo modello di gestione dell'innovazione ha iniziato tuttavia a scricchiolare quando, a partire dalla fine degli anni '90, hanno fatto la loro comparsa fattori che hanno indotto a dubitare della sostenibilità economica del sistema. L'aumento esponenziale del numero di tecnologie e della varietà di conoscenze che ciascuna impresa deve padroneggiare per innovare; l'accorciamento del ciclo di vita di tecnologie e prodotti; la conseguente crescita degli investimenti in innovazione necessari per il mantenimento delle posizioni acquisite sul mercato; la maggiore propensione alla mobilità dei lavoratori c.d. «knowledge-intensive»; e, ancora, la semplificazione delle modalità di trasferimento e acquisizione di tecnologie grazie all'avvento di internet e allo sviluppo delle infrastrutture ICT: sono questi tutti elementi che hanno presto convinto un numero sempre maggiore di imprese – attive non solo in settori ad alta tecnologia ma anche, più in generale, nei comparti assets-intensive – a rivedere la propria organizzazione aziendale e a dismettere progressivamente i centri di ricerca interni di cui si erano dotate con l'obiettivo di essere autosufficienti

nel generare, sviluppare e commercializzare idee innovative¹. Ciò per abbracciare invece un nuovo paradigma che vede al centro l'apertura del proprio processo di innovazione a fonti esterne di conoscenza (c.d. inbound open innovation) e, al tempo stesso, il trasferimento all'esterno delle proprie tecnologie e know-how non ancora incorporati in nuovi prodotti e servizi (c.d. outbound open innovation)².

È così nato un vero e proprio mercato dell'innovazione, in cui si realizzano intensi scambi di conoscenze attraverso una varietà di pratiche: dal licensing al crowdsourcing, dalla creazione di spin-off alla costituzione di joint-ventures³.

Nella maggior parte dei casi i risultati della ricerca oggetto di

¹ Sebbene il fenomeno fosse già noto, il modello di open innovation è stato teorizzato da Henry Chesbrough, professore alla Haas School of Business di Berkeley, in diversi scritti: CHESBROUGH, *The era of open innovation*, in *Sloan Management Review*, 2003, 35 ss.; ID., *A better way to innovate*, in *Harvard Business Review*, 2003, 12 ss., poi confluiti e arricchiti in ID., *Open Innovation: The new Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Cambridge, Harvard Business Press, 2003; e, ancora, CHESBROUGH, *Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape*, Cambridge, Harvard Business Press, 2006 (edizione italiana a cura di DI MININ, *Open: Modelli di business per l'innovazione*, Milano, Egea, 2008). Sulla diffusione e applicazione del modello anche in Italia cfr. CHIESA, MANZINI e PIZZURNO, *The externalisation of R&D activities and the growing market of product development services*, in *R&D Management*, 2004, 65 ss.; CHIARONI, CHIESA e FRATTINI, *Unravelling the process from Closed to Open Innovation: evidence from mature, asset-intensive industries*, in *R&D Management*, 2010, 220 ss.; DI MININ, FRATTINI e PICCALUGA, *Fiat: Open Innovation in a downturn (1993-2003)*, in *California Management Review*, 2011, 132 ss., nonché, per le intersezioni con il diritto della proprietà intellettuale, SANSEVERINO, *Protezione e diffusione della ricerca: il modello dell'open innovation e il valore delle informazioni*, in AA.VV., *Studi per Luigi Carlo Ubertazzi. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, Giuffrè, 2019, 711 ss.

² Sulla distinzione tra inbound open innovation e outbound open innovation e sulle opportunità correlate si veda, per tutti, CHESBROUGH, *Open: Modelli di business per l'innovazione*, cit., 25 ss.

³ Cfr., in particolare, CHESBROUGH e CROWTHER, *Beyond High Tech: Early Adopters of Open Innovation in Other Industries*, in *R&D Management*, 2006, 229 ss.; BIANCHI, CHIESA e FRATTINI, *Selling Technological Knowledge: Managing the Complexities of Technology Transactions*, in *Research Technology Management*, 2010, 18 ss., 20.

condivisione non si qualificano (o perlomeno non si qualificano ancora) per la tutela brevettuale o d'autore. Ciò non significa che manchino nell'ordinamento giuridico strumenti capaci di offrire qualche grado di protezione alle imprese che creano e condividono conoscenza; e tuttavia, per le ragioni che si discuteranno di seguito, vi è motivo di pensare che siano affetti da talune limitazioni che possono giustificare un ampliamento dell'orizzonte di osservazione.

Quando l'attività di ricerca e sviluppo è svolta internamente all'impresa, il segreto industriale offre una protezione normalmente adeguata alle conoscenze raggiunte e, quindi, agli investimenti effettuati a tal fine⁴. L'esternalizzazione della funzione, invece, anche qualora non ontologicamente incompatibile con la segretezza dei risultati innovativi – come accade ad esempio nelle challenges di progettazione –, contribuisce inevitabilmente ad aumentare il rischio di violazione degli obblighi di riservatezza⁵, potendo così in-

⁴ Sul ruolo e sui limiti della tutela del segreto aziendale, diversi a seconda che oggetto ne siano innovazioni suscettibili di brevettazione ovvero informazioni non brevettabili (know-how di impresa), si veda per tutti LIBERTINI, *Le informazioni aziendali segrete*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2011, 137 ss.

⁵ D'altra parte, nel 4° considerando della direttiva UE 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 «sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti» si osserva che la necessità di un rafforzamento della tutela del segreto commerciale deriva altresì dalla circostanza che «le imprese innovative sono sempre più esposte a pratiche fraudolente intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali, quali furto, copia non autorizzata, spionaggio economico o violazione degli obblighi di riservatezza, aventi origine sia all'interno che all'esterno dell'Unione» e che «gli sviluppi recenti, quali la globalizzazione, il maggiore ricorso all'esternalizzazione (outsourcing), le catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di tali pratiche». Sull'attuazione nel nostro ordinamento della direttiva 2016/943, si veda, in particolare, OTTOLIA, *Il d.lgs. n. 63/18 di attuazione della dir. 2016/943/UE sulla protezione dei segreti commerciali fra tutela e bilanciamenti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, 1091 ss., spec. 1092 s., secondo il quale la nuova disciplina andrebbe letta nella prospettiva che al rafforzamento della tutela si accompagnerebbe un chiaro obiettivo di bilanciamento, inteso come «come strumento normativo richiesto dal legislatore e volto a garantire una conformazione equilibrata del diritto»; nonché MAGNANI, *La tutela concorrenziale del segreto nella ricerca di un equilibrio tra interessi privati e collettivi*:

cidere negativamente sull'effettività della tutela garantita dalla disciplina del segreto⁶.

A ciò si aggiunga che, anche a prescindere dal modello di gestione dell'innovazione adottato, in tanto il segreto conserva rilevanza applicativa in quanto l'idea innovativa non sia facilmente oggetto di reverse engineering: se questa fosse replicabile in breve tempo e a basso costo verrebbe infatti meno quel vantaggio temporale (c.d. natural lead time) sui potenziali imitatori che garantisce all'innovatore una remunerazione adeguata degli investimenti effettuati, in particolare, nella ricerca⁷. Ed è quanto si sta verificando con frequenza e intensità sempre maggiori in conseguenza della diffusione delle tecnologie dell'informazione e dei sistemi di Computer-Aided Design (CAD).

Emblematico è il caso della stampa 3D (e della c.d. additive

fondamenti giuridici ed economici della protezione alla luce della direttiva 2016/943, in AA.VV., Studi per Luigi Carlo Ubertazzi. Proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 463 ss.

⁶Cfr. FABIANI, *La protezione dei progetti di lavori di ingegneria*, in *IDA*, 2007, 560 ss., spec. 561.

⁷Per la teorizzazione del problema indicato nel testo in relazione alle *innovations bearing know-how on their face*, v. il classico scritto di REICHMAN, *Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms*, in *Columbia Law Review*, 1994, 2432 ss., spec. 2441 ss., 2477 e 2507 ss., nonché GHIDINI, *Prospettive «protezioniste» nel diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, 73 ss., 93 ss., i quali intravedono nella disciplina italiana dei progetti di lavori di ingegneria un modello di forma ibrida di protezione, a cavallo tra il sistema brevettuale e il diritto d'autore, che andrebbe esteso, con i dovuti adattamenti (in particolare, l'affiancamento di una breve esclusiva di un paio di anni), a tutti i tipi di «innovazione incrementale», ossia di innovazione non «differenziale», che non è «espressione di un vero e proprio stacco rispetto alle tecniche note» e che perciò resta esclusa dalla tutela brevettuale. La prospettiva è ulteriormente sviluppata da GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, III ed., Giuffrè, Milano, 2015, 275 s. che, critico sullo sconfinamento «contenutistico» di cui negli ultimi decenni è stato sempre più protagonista il diritto d'autore, a discapito del progresso culturale e del mercato concorrenziale, auspica un'estensione del modello normativo di dominio pubblico pagante espresso nella disciplina dell'art. 99 l.a. all'intero settore delle creazioni a vocazione utilitaria nonché delle traduzioni e delle opere derivate. E v. altresì ROMANO e SPADA, *Parte generale*, in AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO e SPADA, *Diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 2016, 27.

manufacturing, che rinvia alla principale tra le tecnologie impiegate per la stampa di oggetti), una tecnica manifatturiera innovativa che presuppone la preparazione di un modello digitale tridimensionale attraverso un apposito software CAD e il suo successivo invio ad una stampante, la quale – invece di avere una testina che, in base alle istruzioni ricevute, deposita inchiostro o polvere di toner su una superficie cartacea – presenta un estrusore che, utilizzando il materiale prescelto, in forma liquida o in polvere, deposita uno strato sull'altro sino al completamento dell'oggetto desiderato. Questa modalità operativa consente di superare molti dei vincoli geometrici che sino ad oggi hanno limitato l'estro dei progettisti, permettendo così di produrre virtualmente qualunque forma senza necessità di modifiche e adattamenti, con svariati vantaggi di carattere progettuale e sensibili ricadute sull'efficienza e sui costi dei prodotti: donde la fortuna che questa nuova tecnica di progettazione e produzione ha riscosso in svariati campi progettuali, dall'industriale al biomedico, dall'aerospaziale al settore dell'industrial e fashion design⁸. Nel contempo, però, la stessa tecnologia digitale promette che gli oggetti progettati e realizzati possano presto diventare replicabili a costo pressoché pari a zero attraverso una loro semplice scansione, con il risultato di rendere accessibili le pratiche di reverse engineering a chiunque sia in possesso di competenze e attrezzature anche minime⁹.

A queste considerazioni parrebbe poi aggiungersi la possibile perdita di terreno cui la tutela normalmente apprestata dalla disciplina della concorrenza sleale (parassitaria) potrebbe andare incon-

⁸ Per una più approfondita illustrazione della tecnologia da un punto di vista tecnico e dei molteplici vantaggi che apporta sia qui consentito rinviare al mio *Stampa tridimensionale e diritti di proprietà intellettuale. Riflessioni sulla proteggibilità del disegno CAD 3D*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, I, 226 ss.

⁹ La stessa direttiva 2016/643 rileva al 17° considerando che «in alcuni settori industriali, in cui i creatori e gli innovatori non possono beneficiare di diritti esclusivi e l'innovazione si è tradizionalmente affidata ai segreti commerciali, al giorno d'oggi i prodotti possono essere facilmente oggetto di ingegneria inversa una volta che sono sul mercato», invitando quindi la Commissione a esaminare con attenzione l'opportunità di un (ulteriore) intervento al riguardo.

tro in conseguenza della esternalizzazione delle funzioni di ricerca e sviluppo. Un fenomeno simile si è già avvertito nei settori in cui l'attività di progettazione riveste un ruolo cruciale ed è tipicamente svolta da un soggetto diverso dall'impresa che realizza il prodotto culturale e/o si serve di esso. Il riferimento è in particolare alle attività di ideazione di format e all'impossibilità per gli autori di tali creazioni intellettuali di avvalersi della tutela concorrenziale nei confronti, ad esempio, dei produttori di audiovisivi o delle emittenti televisive. In questo senso si è espressa in qualche occasione la giurisprudenza sul presupposto che gli autori siano professionisti e non imprenditori¹⁰.

In questo nuovo quadro, uno strumento di gestione dell'innovazione complementare al segreto potrebbe essere efficacemente rappresentato dal sistema di dominio pubblico pagante delineato dall'art. 99 l.a. e dall'art. 2578 c.c. per la protezione dei progetti dei lavori di ingegneria¹¹. Un regime che potrebbe rivelarsi capace di

¹⁰ Sull'applicabilità del 2598 c.c. a coloro che esercitano attività artistiche, v. in particolare, Trib. Milano, 6 maggio 1958, in *Riv. dir. ind.*, 1960, II, 266; Trib. Milano, 9 giugno 1970, in *Riv. dir. ind.*, 1970, II, 225; Trib. Catania, 22 giugno 1996, in *Riv. dir. ind.*, 1996, II, 326. Il dibattito sull'applicazione (diretta o analogica, in tutto o in parte) degli artt. 2598 ss. c.c. agli esercenti professioni intellettuali (ordinistiche o meno) è peraltro aperto, come illustra SPOLIDORO, *Concorrenza sleale fra liberi professionisti*, in *Corr. giur.*, 2018, 145 ss., cui si rinvia anche per la precisa messa a fuoco della rilevanza pratica del quesito.

¹¹ L'istituto sembra del resto attrarre rinnovato interesse anche presso talune associazioni di categoria. Si veda ad esempio il comunicato pubblicato nel 2007 dall'Associazione italiana di automazione meccatronica (al link https://www.aidam.it/dettagli_documento/26/Protezione-progetto-industriale), e cioè una associazione di imprese direttamente coinvolte nel processo di digitalizzazione della manifattura, in cui, sul presupposto che sempre più spesso soluzioni progettuali innovative, frutto anche di rilevanti investimenti in attività di ricerca e sviluppo, si trovano eseguite pedissequamente da altri, si rileva la necessità di ottenere una protezione dei progetti industriali sin dalla fase di presentazione dell'offerta al cliente che possa «fungere da maggiore deterrente per la concorrenza sleale» e a tal fine invita gli associati «ad avvalersi del servizio “Deposito Opere Inedite” della SIAE, a tutela del proprio diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni del progetto medesimo» nonché a provvedere all'ulteriore deposito «per l'esercizio del diritto al compenso, previsto dal secondo comma dell'art. 99 della Legge sul diritto di autore, per la realizzazione del progetto».

offrire idonei incentivi e protezione ad una attività, quale è quella di progettazione, per la quale appaiono troppo strette le maglie della tutela brevettuale e inadatte quelle dell'esclusiva d'autore. Allo stesso tempo, la possibilità assicurata ai terzi di attuare i progetti protetti previa la semplice prestazione di un equo compenso all'autore potrebbe favorire l'adeguato sviluppo del mercato concorrenziale e di ulteriori forme di innovazione e creatività¹².

La concretizzazione di questo nuovo e diverso scenario presuppone però che la disciplina tratteggiata dall'art. 99 l.a. sia riportata là dove è nata, nell'alveo dunque del diritto d'autore, dopo essere stata per lungo tempo oggetto di letture che, tradendone l'originario spirito, hanno finito per avvicinarla invece al sistema brevettuale e condotto alla sua sostanziale disapplicazione.

Come si vedrà, l'argomento storico pare supportare la tesi che il diritto connesso a equo compenso sui progetti di ingegneria rappresenti in realtà una degradazione, limitata alla facoltà di riproduzione tridimensionale, dell'esclusiva normalmente spettante – ricordandone i presupposti – su piani e disegni creativi. Una degradazione che risponde alla necessità di impedire gli effetti monopolistici cui rischierebbe di dar luogo la normale tutela d'autore dei progetti di ingegneria, senza per questo negare ai progettisti il diritto di ottenere una remunerazione adeguata per il proprio lavoro intellettuale.

La dimostrazione di questo assunto passa tuttavia attraverso la necessità di alcuni ulteriori riscontri sul piano del diritto positivo. Si tratterà, precisamente, *i*) di tracciare con esattezza i contorni oggettivi della disciplina e dunque di chiarire l'esatto significato della locuzione «progetti dei lavori di ingegneria e altri lavori analoghi»; *ii*) di verificare se il piano di ingegneria così definito e più in generale qualsivoglia progetto, in sé e per sé considerato, possa essere qualificato, alla luce del diritto interno ed europeo, come opera dell'ingegno autonomamente apprezzabile e conseguentemente *iii*) quale potrebbe essere, in assenza di apposita disciplina, l'estensione della relativa tutela; infine, *iv*) occorrerà interrogarsi sul contenuto e

¹² Cfr. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 275 s.

sulla portata dei presupposti di attribuzione del diritto connesso e, in particolare, sul significato del requisito di «originalità» cui l'art. 99 l.a. condiziona il diritto a equo compenso del progettista.

Al tentativo di dare risposta a questi interrogativi e di esaminarne le ricadute sulla disciplina dei progetti di ingegneria e dell'attività di progettazione in generale, è rivolto questo lavoro.

2. Le prime istanze di protezione dei lavori di ingegneria risalgono all'inizio del Novecento, come propaggine del dibattito sviluppatosi in quel torno di tempo intorno all'opportunità di estendere la tutela d'autore, già prevista per i piani e i disegni di opere dell'architettura, alle opere realizzate in loro esecuzione.

La Convenzione internazionale di Berna, nel testo del 9 settembre 1886, all'art. 4, include infatti tra le opere letterarie ed artistiche «plans, croquis, et ouvrages plastiques relatifs à l'architecture ou aux sciences en général», mentre omette di affermare espressamente la protezione delle opere di architettura, vale a dire delle creazioni che possono essere ottenute tramite l'attuazione di tali piani e progetti. Tuttavia, l'idea che all'autore di un progetto d'architettura spetti unicamente una privativa sul disegno e sul piano che, come tale, dovrebbe attribuire al suo autore il diritto di impedirne ad altri la riproduzione grafico-letterale ma non la realizzazione o, come si diceva allora, la traduzione nell'opera in vista della quale il progetto è stato steso, appare presto irrazionale¹³. Prende così a diffon-

¹³ Cfr. POUILLET, *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique*, Parigi, Marchal, Billard et Cie, 1879, 85 s.; DARRAS, *Des droits intellectuels*, Parigi, Rousseau, 1887, 128 ss.; nonché BRUNO, *Diritti d'autore*, in *Dig. It.*, vol. IX, II, Torino, Unione tipografico-editrice, 1899, 548 ss., spec. 622 s. e ROSMINI, *Diritti di autore sulle opere dell'ingegno*, in *Enc. giur. it.*, vol. IV, Milano, Società editrice libraria, 1905, 737 ss., 775 s. Osserva, anni dopo, CRISTOFARO, *Trattato del diritto d'autore e d'inventore*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1931, 184 s.: «Normalmente, il conferenziere, il commediografo, il meccanico, come l'architetto affidano la loro ideazione ad una riproduzione grafica a scopo sussidiario la quale, anche trascorso il periodo elaborativo durante il quale ha presentato indubbi vantaggi per la facilità con la quale si poteva variare l'ordine, la disposizione, la coordinazione e la struttura stessa dell'idea mezzo, resta sempre di guida per la riproduzione tipica; ma a nessuno verrà mai in mente di supporre che il pittore e lo scultore avessero ideato uno schizzo

dersi la convinzione che l'autore dei disegni debba godere di protezione non solo contro la loro riproduzione e pubblicazione, ma anche contro la loro "traduzione"¹⁴; corrispondentemente, risultano regressive le resistenze di coloro che denunciano il rischio che, così facendo, si finisca per tradire il principio tradizionale secondo cui la protezione delle opere dell'ingegno dovrebbe arrestarsi alla loro forma rappresentativa, senza estendersi mai al contenuto rappresentato. Di contro, si dubita ancora per un certo tempo – e questo dice molto sulla centralità assegnata in quest'epoca all'attività intellettuale di progettazione in sé e per sé considerata – se meriti tutela anche l'opera architettonica già costruita, così che possa considerarsi illecita la sua riproduzione compiuta mediante l'elaborazione autonoma di un nuovo progetto, senza servirsi – per lo meno direttamente – del progetto originario¹⁵. E sebbene presto si giunga alla

e non un quadro o una statua, il musicista uno spartito e non un complesso di suoni, il conferenziere ed il commediografo un manoscritto e non un discorso al pubblico mono o dialogato, il meccanico una serie di disegni e non un edificio o un monumento. E così parimenti non può venire in mente che l'architetto abbia ideato dei disegni e non un edificio o un monumento. [...] Come dunque poté pensarsi ad escludere dalla protezione l'architettura?». Riporta BRUNO, *Diritti d'autore*, cit., 622, nota 3, che BLANC, *Traité de la contrefaçon en tous genres*, Parigi, Plon, 1855, 249, a commento della legge francese del 1793, aveva sostenuto che questa avesse appositamente escluso gli architetti dal novero degli artisti meritevoli di protezione siccome la confisca era uno dei principali effetti del delitto di contraffazione e che però mai avrebbe potuto ammettersi la possibilità per l'architetto di ottenere la confisca di una casa costruita sulla base dei suoi disegni senza il suo consenso.

¹⁴ Cfr., in particolare, BRUNO, *Diritti d'autore*, cit., 622, il quale, dopo aver affermato che anche i «disegni architettonici sono frutto di concepimenti alti e nobili, di studi non volgari e di lavoro intellettuale» e che pertanto i loro autori meritano protezione contro ogni pubblicazione e riproduzione realizzata senza il loro consenso, aggiunge che costoro debbono ritenersi tutelati anche contro la traduzione che i terzi facciano dei progetti senza autorizzazione «perché non si può dubitare che la costruzione di un edificio costituisca traduzione del relativo disegno, e che quindi non è lecito di costruire in base a disegni architettonici altrui senza il consenso dell'autore di questi ultimi»; e v. altresì ROSMINI, *Diritti di autore*, cit., 775.

¹⁵ Si veda, ancora, BRUNO, *Diritti d'autore*, cit., 622, il quale ammette pacificamente – come si è visto – la protezione dei disegni architettonici contro la loro riproduzione e finanche la loro traduzione, ma aggiunge che «è molto contestabile se e fino a qual punto la protezione si estenda alle opere architettoniche già costruite; sic-

conclusione affermativa, talora si condiziona però la protezione dell'opera dell'architettura (già costruita) alla presenza di «un carattere di originalità tale che riveli un lavoro personale, un parto dell'ingegno [...]»¹⁶, con ciò volendosi probabilmente riconoscere che, mentre i piani e disegni richiedono tipicamente uno sforzo intellettuale sufficiente a giustificare il riconoscimento di un'esclusiva estesa anche alla loro attuazione, si può dubitare che le opere architettoniche siano a loro volta sempre il frutto di un lavoro intellettuale creativo e che, in quanto tali, giustifichino l'attribuzione di diritti esercitabili contro i terzi che costruiscano edifici identici o simili sulla base però di progetti sviluppati in proprio.

All'esito di questo percorso, diversi Stati riconoscono dunque gradualmente nei propri ordinamenti interni la proteggibilità non più solo dei progetti, ma anche delle opere dell'architettura: fra questi, in particolare, la Svizzera all'art. 11, n. 7, l. 23 aprile 1883, la Francia all'art. 1, l. 11 marzo 1902, la Germania all'art. 2, l. 9 gennaio 1907 e l'Inghilterra nel Copyright Act del 1911. Superata la riluttanza di molte delegazioni nazionali, nonché grazie all'intensa attività spiegata nelle conferenze internazionali dalle associazioni professionali, nel 1908 anche la Convenzione di Berna, all'esito della conferenza di revisione di Berlino, giunge espressamente ad includere tra le opere letterarie ed artistiche meritevoli di tutela anche quelle dell'architettura¹⁷.

Il successo progressivamente raccolto dagli architetti nel tentativo di valorizzare i frutti del proprio lavoro intellettuale di progettazione, poi culminato nella revisione della Convenzione di Berna, per la parte di loro interesse, aiuta a comprendere perché nello stesso periodo inizino a levarsi voci favorevoli all'ampliamento del

ché mentre alcune leggi dispongono espressamente non essere vietato di costruire in base ad un piano pubblicato o imitando disegni di opere già eseguite, alcuni scrittori propugnano vivacemente il bisogno di provvedere a che anche le opere architettoniche sieno considerate come opere d'arte».

¹⁶ BRUNO, *Diritti d'autore*, cit., 622.

¹⁷ V., per tutti, RICKETSON e GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*, New York, Oxford University Press, 2006, 439 ss.

campo di applicazione della tutela d'autore sino a ricomprendervi anche le opere dell'ingegneria, in quanto frutto di analoghi studi scientifici e di pari sforzo intellettuale.

Il tema è esplicitamente sollevato nel 1902 in occasione del XXIV° Congresso della Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI) di Napoli¹⁸ nonché l'anno successivo durante la conferenza svoltasi a Weimar¹⁹: ma qui a chi insiste «sur ce fait que l'ingénieur donne très souvent à ses ouvres techniques, indépendamment de ce qui concerne l'invention ou l'application pure et simple des lois scientifiques, un caractère extérieur tout personnel, très comparable au style propre du peintre, du sculpteur ou de l'architecte» e che proprio questo «cachet individuel» meriterebbe protezione²⁰, in molti obiettarono che un simile allargamento delle maglie della tutela d'autore porrebbe ancor più delicate questioni di compatibilità con il principio secondo cui questa ha ad oggetto la sola forma espressiva dell'opera e non anche il suo contenuto, che al più, quando di natura ingegneristico-utilitaria, potrebbe invece essere valutato secondo i canoni del diritto brevettuale²¹.

Le aspirazioni degli ingegneri, rimaste inappagate a livello internazionale, sono però destinate a trovare terreno più fecondo nell'ordinamento interno. Grazie anche al sostegno dell'Associazione dell'industria meccanica di Torino²², le loro istanze vengono per la prima volta assecondate dalla Commissione reale di riforma del 1901-1902, che include tra le opere protette dal diritto d'autore anche le «opere dell'ingegneria e i relativi piani tecnici», siccome

¹⁸ Il rapporto del congresso si trova pubblicato in *Le droit d'auteur*, 15 Octobre 1902, 111 ss.

¹⁹ *Le XXV Congrès de l'Association littéraire et artistique internationale à Weimar*, in *Le droit d'auteur*, 15 Octobre 1903, 111 ss.

²⁰ Sono le parole dell'avvocato Pesce, per il cui intervento cfr. *Le XXV Congrès de l'Association littéraire et artistique internationale à Weimar*, cit., 112.

²¹ *Ibidem*; v. inoltre VALERIO e ALGARDI, *Il diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 1943, 259 ss., 260.

²² Lo riferisce la relazione della Commissione reale di riforma del 1901-1902 (p. 13), il cui testo si può leggere in PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto di autore*, Eugenio Marghieri – Unione tipografica editrice torinese, Napoli-Torino, 1927, 192.

«frutto di un lavoro intellettuale [...] al pari di qualunque altra opera». Le stesse perplessità che hanno animato i lavori della Convenzione di Berna determinano tuttavia la successiva Commissione del 1909 a espungere le opere dell'ingegneria dal campo di applicazione della nuova legge sul diritto d'autore in preparazione, rispetto alla quale tornano ad essere giudicate estranee in quanto dirette a rappresentare la soluzione di un problema tecnico e dunque a conseguire un risultato prettamente industriale²³. Questa scelta viene revocata dalla nuova Commissione del 1917, senza tuttavia che resti traccia di discussioni in merito²⁴. Mai pubblicamente presentata e dibattuta è del resto anche la disposizione introdotta a sorpresa all'ultimo comma dell'art. 1 del R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1925, ove si precisa che «sono considerate opere scientifiche anche i progetti di lavori di ingegneria, quando costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici».

Questo approccio scontenta tutti, tanto che la norma viene qualificata addirittura come «inutile» e «dannosa all'economia della legge»²⁵, «irragionevole e monca»²⁶, di significato oscuro e comunque non suscettibile di interpretazioni soddisfacenti.

Secondo una prima lettura, il legislatore, riferendosi ai «progetti di lavori di ingegneria», e non più alle «opere dell'ingegneria», avrebbe inteso limitare la tutela a piani e disegni, riconoscendo all'autore un diritto esclusivo sulla riproduzione della veste grafica e figurativa del documento ma non sulla sua riproduzione tridimensionale, vale a dire sull'attuazione del progetto²⁷. L'idea tecnica al-

²³ Il passo della relazione della Commissione ministeriale di riforma del 1909 (p. IV e V) è riportato in PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto di autore*, cit., 193.

²⁴ Cfr. PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto di autore*, cit., 194.

²⁵ DI FRANCO, *La tutela delle opere di ingegneria e di architettura nella legge sul diritto di autore*, in *Riv. dir. priv.*, 1938, 193 ss., 202 s.

²⁶ CRISTOFARO, *Per la tutela delle opere di ingegneria*, in *Dir. prat. comm.*, 1931, II, 232 ss., 238.

²⁷ Cfr. PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto di autore*, cit., 195, il quale rileva che, così facendo, il legislatore avrebbe accolto il reclamo che già nel settembre del 1925 egli stesso aveva mosso nell'ambito delle annotazioni critiche al progetto Belotti, ove, pur ammettendo la debolezza della protezione offerta dal diritto comune agli

la base sarebbe rimasta così liberamente appropriabile, in linea con i principi fondanti il diritto d'autore, che il comma 1 dell'art. 1 dichiara infatti prescindere dal merito e dalla destinazione dell'opera. Principi che renderebbero tuttavia inspiegabile perché, a fronte della limitazione della tutela alla sola forma rappresentativa, si sia sentito nondimeno il bisogno di subordinarla alla condizione che i progetti costituiscano «soluzioni originali di problemi tecnici», vale a dire alla sussistenza di un requisito “contenutistico” riconducibile piuttosto al diritto dei brevetti, con la conseguenza di negare protezione a progetti che, stando ai principi che governano il diritto d'autore in generale, invece la meriterebbero²⁸.

Proprio questa insanabile contraddizione, secondo una diversa interpretazione, dimostrerebbe che la tutela accordata dalla legge del 1925 non si limiterebbe ai progetti ma si estenderebbe anche alle opere dell'ingegneria²⁹, non potendosi del resto concepire «un progetto contraffatto e la sua utilizzazione libera e lecita»³⁰. Anche tra i promotori di questa seconda tesi, tuttavia, non si è potuto fare a meno di svolgere considerazioni critiche sulla disciplina così reinterpretata. Per un verso, si è dovuto riconoscere che essa porta ad una invasione di campo del diritto d'autore nella materia governata dalle privative industriali, con l'aggravante costituita dall'assenza di analoghi, più ristretti, limiti temporali di tutela³¹. Per altro verso, si è comunque sottolineata l'irragionevolezza della scelta di condizionare la tutela alla sussistenza di un requisito dai contorni nient'affatto chiari, quale appare quello dell'originalità della soluzione tecnica, quando sarebbe stato possibile valutare la meritevolezza

ingegneri, aveva qualificato come assolutamente impropria l'estensione del diritto d'autore alle opere dell'ingegneria, mai ammessa dalle leggi straniere né dalle Convenzioni internazionali.

²⁸ DI FRANCO, *La tutela delle opere di ingegneria e di architettura nella legge sul diritto di autore*, cit., 200.

²⁹ VALERIO, *La tutela dei progetti di lavori d'ingegneria*, in *Dir. prat. comm.*, 1932, II, 142 ss., 154; CRISTOFARO, *Per la tutela delle opere di ingegneria*, cit., 238.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ STOLFI, *Il diritto di autore*, Società editrice libraria, Roma-Milano-Napoli, 1932, I, 237.

dell'opera dell'ingegneria, più semplicemente, in relazione al suo carattere individuale, normalmente presente come in qualsiasi altra opera dell'ingegno³².

Non stupisce allora che l'ultimo comma dell'art. 1 del R.D.L. del 1925 sia oggetto negli anni successivi di diverse e contrastanti pronunce giurisprudenziali, due delle quali, in particolare, appaiono destinate a segnare la successiva evoluzione della disciplina. Si tratta, precisamente, delle sentenze con le quali la corte d'appello di Roma³³, nel 1931, e la Cassazione³⁴, l'anno successivo, decidono sulla proteggibilità di un progetto di tracciato stradale, nella specie ripreso quasi alla lettera in un successivo altro progetto, poi inserito nel nuovo piano regolatore della città di Roma, senza il consenso del suo autore³⁵.

Entrambe le pronunce concordano nell'escludere che all'autore possa accordarsi un diritto esclusivo sull'attuazione del progetto e dunque sull'opera dell'ingegneria, perché ciò contraddirebbe il principio secondo cui il diritto d'autore si riferisce solamente alla forma rappresentativa delle idee, le quali invece entrano nel patrimonio comune della collettività e da tutti possono essere apprese; ed inol-

³² CRISTOFARO, *Per la tutela delle opere di ingegneria*, cit., 238 sostiene che la norma «va riformata nel senso della tutela piena perché la pretesa mancanza di individualità nelle opere di ingegneria non sussiste».

³³ App. Roma, 26 febbraio 1931, in *IDA*, 1931, 197, e in *Dir. prat. comm.*, 1931, II, 137.

³⁴ Cass. 28 aprile 1932, in *IDA*, 1932, 118, e in *Dir. prat. comm.*, 1932, II, 142, con commento di VALERIO, *La tutela dei progetti di lavori d'ingegneria*.

³⁵ Più nel dettaglio, l'ingegner Terranova nel 1909 pubblicò negli annali della società degli ingegneri ed architetti di Roma un progetto riguardante l'apertura a Roma di un'arteria di comunicazione tra piazza Barberini e piazza San Bernardo; dopo diversi anni l'architetto Piacentini compilò un altro progetto di allacciamento stradale tra le due piazze, che venne presentato al comune di Roma e nel 1926 incluso nel piano regolatore cittadino. Giuntone a conoscenza, l'ingegner Terranova diffidò l'architetto Piacentini, la Società italiana per le imprese edilizie (nel frattempo incaricata dell'esecuzione) e il Governatore di Roma a riconoscere lui come autore del progetto e ad astenersi dall'attuarlo in assenza del suo consenso. Rimasto però ignorato, decise così di citare in giudizio l'architetto e la società chiedendo che si accertasse il diritto d'autore a lui spettante sul progetto e che conseguentemente si inibisse ai convenuti di dar corso alla relativa realizzazione, difettando il suo consenso.

tre perché contrasterebbe con tutte le ragioni che hanno portato a circoscrivere nel tempo la protezione brevettuale e a porvi più rigide condizioni di accesso.

Nondimeno, la corte d'appello ritiene che all'autore di un progetto originale spetti un compenso a carico di chi lo attui senza il suo consenso. Già sul finire dell'Ottocento, alcune isolate decisioni erano pervenute ad una conclusione analoga, ritenendo ingiusto l'arricchimento di chi avesse sfruttato un progetto altrui senza autorizzazione³⁶. Secondo queste decisioni, in quanto prodotto dell'attività intellettuale, il progetto doveva infatti ritenersi parte del patrimonio dell'autore «pel valore dell'utilità che esso rappresenta»³⁷ e pertanto elemento la cui appropriazione da parte di terzi obbligava al reintegro di tale valore patrimoniale. Il ragionamento accolto dal collegio romano appare tuttavia considerevolmente diverso, svolgendosi per linee interne al diritto d'autore e anticipando in qualche modo la soluzione poi introdotta pochi anni più tardi dall'art. 99 della nuova legge sul diritto d'autore. L'obbligo del convenuto di versare un compenso equo all'attore è infatti qui ricondotto, pur senza approfondite spiegazioni, alla violazione del diritto d'autore. E questa interpretazione si riflette anche sul significato assegnato al requisito di originalità, seppure con una importante deviazione. Per un verso, si considera infatti sufficiente che l'opera rechi «qualche cosa di proprio, di personale dell'autore» e non un «atto di creazione non comune, [...] che non possa essere da altri facilmente immaginato»³⁸, adottandosi così uno standard di originalità in linea con quanto richiesto per le altre opere dell'ingegno. D'altro canto, si precisa però che «mentre per le altre opere dell'ingegno [...] è sufficiente che esista l'originalità della forma rappresentativa, per i

³⁶ Lo riferisce la stessa Corte d'appello; di queste decisioni, in particolare, si trova pubblicata Trib. Perugia, 20 giugno 1899, in *I diritti di autore*, 1900, 43, relativa a un progetto di acquedotto che venne presentato e selezionato a un pubblico concorso e che, rimasto in un primo momento inattuato, venne però sostanzialmente ripreso dal progetto, redatto dall'ufficio tecnico municipale, poi invece realizzato.

³⁷ Trib. Perugia, 20 giugno 1899, cit., 44.

³⁸ App. Roma, 26 febbraio 1931, cit., 201.

progetti d'ingegneria, invece, l'originalità deve convergere nella risoluzione di un problema tecnico» e che dunque è necessario che il progetto «contenga un'idea dall'ingegnere creata»³⁹.

Sulla necessità di riferire il requisito di originalità al contenuto ideativo del progetto concorda anche la Cassazione, che però trae ispirazione dalla disciplina brevettuale coeva per esigere, ai fini del riconoscimento della tutela, che il progetto implichi «l'applicazione di nuovi principi o regole tecniche d'ingegneria o almeno un'applicazione nuova di preesistenti principi e regole, caratterizzata da una idea geniale concepita con impronta creativa dell'autore del progetto»⁴⁰. Ciò, si badi, ferma restando la limitazione della protezione eventualmente accordata alla riproduzione grafica e figurativa del progetto, senza dunque l'attribuzione di pretese relative alla sua attuazione, foss'anche nella forma minore del diritto (non esclusivo ma) a compenso.

A ben vedere, che la tutela della sola forma rappresentativa esterna di un'opera sia fatta nondimeno dipendere dall'originalità del suo contenuto appare come un ossimoro.

Una contraddizione che il nostro legislatore ha tentato di appianare attraverso la regola introdotta all'art. 99 della legge sul diritto d'autore nonché, a riprova della peculiare rilevanza assegnata alla questione, all'art. 2578 c.c., dove si può oggi leggere che «all'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre al diritto esclusivo di riproduzione di piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Cass. 28 aprile 1932, cit., 122; il principio è successivamente affermato anche da Cass. 24 gennaio 1938, in *Riv. dir. priv.*, 1938, II, 193, con commento di DI FRANCO, *La tutela delle opere di ingegneria e di architettura nella legge su diritto d'autore*; Cass. 14 luglio 1937, *ivi*, e in *IDA*, 1938, 49 ss., ove osservazioni di V. DE SANCTIS, *Sulla tutelabilità dei progetti di lavori d'ingegneria e delle opere architettoniche*; App. Roma, 6 agosto 1936, in *Foro it.*, 1936, I, 1436; Pret. Senorbì, 11 luglio 1937, in *Riv. dir. priv.*, 1938, II, 193, e in *Foro it.*, 1937, I, 293, con nota di O. S.

che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso».

Almeno sin qui, tuttavia, il tentativo non può dirsi riuscito. Come si vedrà, molti dei ragionamenti formulati nel vigore della legge del 1925 sono andati ripetendosi in modo per lo più traluzio negli anni successivi, a dispetto del mutamento del quadro normativo di riferimento. Per risultato, si è pervenuti ad una sostanziale disapplicazione dell'istituto, finendo così per allineare il nostro ordinamento agli altri europei: e ciò nonostante la presenza di una disciplina espressa, unica nel panorama quantomeno europeo⁴¹, la cui innovatività meriterebbe, al contrario, di essere rimarcata e valorizzata, in quanto capace di offrire una soluzione equilibrata anche a taluni problemi di attualità.

3. Negli altri Paesi europei e, in particolare, in Francia, Germania e Regno Unito la preoccupazione di assicurare effettività al principio che vuole la tutela d'autore limitata alla espressione di un'opera e non estesa al suo contenuto, tanto più se tecnico, ha per lo più indotto a negare la protezione dei progetti di ingegneria. E del resto si riporta che, già in seno alle conferenze di Berna del 1884 e 1886 e poi ancora di Parigi del 1896, proprio le delegazioni tedesca e britannica si erano mostrate fra le più restie a includere le stesse opere dell'architettura fra quelle protette, siccome la decisione avrebbe implicato un'estensione del campo dell'esclusiva tale da comprendere l'attuazione dei relativi progetti⁴². Il via libera di queste delegazioni all'introduzione nella Convenzione di una simile previsione era infine giunto soltanto alla conferenza di Berlino del 1908, a fronte specialmente del rilievo, emerso durante i lavori della Commissione, secondo cui la tutela d'autore, in quanto tipicamente riservata alle opere artistiche connotate da originalità, sarebbe stata

⁴¹ E fors'anche mondiale, ma l'analisi non si è spinta oltre i principali ordinamenti del continente americano e l'Australia.

⁴² Cfr. RICKETSON e GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*, cit., 439 ss.

in ogni caso riconosciuta soltanto alle opere architettoniche in grado di rivelare la personalità del loro autore⁴³.

In linea con queste considerazioni si è esclusa in Francia la proteggibilità dei progetti di natura meramente tecnica, sul semplice presupposto che «l'architecte doit être protégé en tant qu'artiste, créateur de formes, et non en tant qu'ingénieur, employeur de procédés purement technique dont la protection ressortit éventuellement à la propriété industrielle et au brevet d'invention»⁴⁴, siccome tecniche, sistemi, metodi e procedimenti rientrano in questo campo e non in quello del diritto d'autore⁴⁵.

Sebbene destinato a pervenire a esiti non dissimili, più articolato appare invece il dibattito in Germania e nel Regno Unito.

Nell'ordinamento tedesco i progetti e i disegni di ingegneria sono ritenuti proteggibili dal diritto d'autore quali rappresentazioni tecnico-scientifiche ai sensi del § 2, Abs. 1, Nr. 7, UrhG⁴⁶. Sino a dove questa tutela si spinga è però controverso. E per comprendere i termini del dibattito è necessario richiamare brevemente le riflessioni maturate con più generale riguardo all'oggetto della tutela d'autore. Nella dottrina e nella giurisprudenza⁴⁷ più risalenti si af-

⁴³ RICKETSON e GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*, cit., 442, e *infra*, capitolo II, § 4.6.

⁴⁴ Trib. de grande instance Nîmes, 26 janvier 1971, in *JCP*, 1971, II, 16797; Cour d'Appel Paris, 23 octobre 1990, in *JCP*, 1991, II, 21682; Trib. de grande instance Paris, 17 décembre 2002, in *RIDA*, 2004, 258.

⁴⁵ Cfr. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, Lexis Nexis, Paris, 2020, 154; e, in giurisprudenza, le oramai risalenti Trib. de grande instance Nîmes, 26 janvier 1971, cit., e Appel Paris 12 juillet 1974, in *Ann. propr. ind.*, 1975, 183.

⁴⁶ Più precisamente, il § 2, Abs. 1, Nr. 7, UrhG, include nel novero delle opere protette le «Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen»: in tema si vedano, *ex multis*, i commenti di LOEWENHEIM e LEISTNER, § 2, in SCHRICKER e LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, 6. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2020, Rn. 225 ss., e di AHLBERG, § 2, in MÖHRING e NICOLINI, *Urheberrecht*, Verlag C. H. Beck, München, 2018, 149 ss.

⁴⁷ In dottrina, per tutti, KOHLER, *Das Autorrecht*, Gustav Fischer Verlag, Jena, 1880, 167 ss.; ID., *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, F. Enke, Stuttgart, 1907, 128 ss. Per la giurisprudenza, si vedano, in particolare, KG 23 Juni 1926,

fermava pacificamente che un'opera potesse essere protetta nella sua forma e non nel suo contenuto ideativo. In nome delle libertà costituzionalmente garantite di pensiero, scienza, ricerca e insegnamento, il patrimonio comune di idee, teorie, principi e concetti fondanti ogni opera avrebbe dovuto restare nel pubblico dominio, mentre avrebbe potuto essere protetta la forma in cui tale patrimonio comune trovava espressione⁴⁸. Alla nozione di forma non si riconduceva però esclusivamente quella esternamente percettibile (äußere wahrnehmbare Form): a rilevare era altresì la forma interna (innere Form), costituita dalle modalità di selezione, organizzazione e disposizione dei contenuti⁴⁹.

Questa tripartizione negli anni è andata tuttavia sfocandosi. Rilievo crescente è stato viceversa assegnato al passaggio della Relazione che accompagnava la proposta, datata 1962, del nuovo Urheberrechtsgesetz, poi approvato tre anni più tardi, in cui si riconducono alla categoria di creazioni intellettuali individuali meritevoli di tutela i prodotti dell'ingegno che rechino qualcosa di nuovo e peculiare in ragione non soltanto della loro forma ma anche del loro contenuto o della combinazione dei due⁵⁰. Oggi il presupposto da cui muove ogni ragionamento in tema è che occorra prestare attenzione a non confondere la differenza che sussiste tra l'idea e la relativa rappresentazione con quella che invece intercorre tra forma e

in *GRUR* 1926, 44; RG 18 April 1928, in *RGZ*, 121, 65; RG 13 Februar 1934, in *RGZ*, 143, 412.

⁴⁸ Cfr., per tutti, LOEWENHEIM e LEISTNER, § 2, in SCHRICKER e LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, cit., Rn. 54 ss.

⁴⁹ La tripartizione di forma esterna, forma interna, contenuto è stata teorizzata da KOHLER nel suo *Das Autorrecht*, cit., 167 ss.; e v. anche, da ultimo, OECHSLER, *Die Idee als persönliche geistige Schöpfung – Von Fichtes Lehre vom Gedankeneigentum zum Schutz von Spielideen*, in *GRUR*, 2009, 1101 ss., spec. 1103 ss.

⁵⁰ *Entwurf eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) – Amtliche Begründung*, 23 März 1962, Drucksache IV/270, reperibile al link <https://dserver.bundestag.de/btd/04/002/0400270.pdf>, dove a p. 38 si può più precisamente leggere che «als „persönliche geistige Schöpfungen“ sind Erzeugnisse anzusehen, die durch ihren Inhalt oder durch ihre Form oder durch die Verbindung von Inhalt und Form etwas Neues und Eigentümliches darstellen».

contenuto della rappresentazione stessa⁵¹. In una prospettiva che potrebbe essere descritta forse come più realistica (o sostanzialistica), si afferma che dall'oggetto rappresentato, vale a dire le idee e i concetti certamente non proteggibili, è necessario distinguere il contenuto della rappresentazione, in cui tali idee e concetti hanno già trovato una qualche espressione⁵². Così, nelle opere letterarie, una «persönliche geistige Schöpfung» può risiedere nella formulazione testuale, nei criteri di selezione, raccolta e disposizione del materiale presentato, ma anche nel modo di concepire e articolare il pensiero (Gedankenformung und -führung), ovverossia nel fil rouge (emozionale, metodico-didattico o argomentativo, a seconda che si tratti di opere di fantasia, manualistiche o di altro genere), nella concatenazione dei pensieri che serve a una migliore comprensione del testo o del discorso⁵³: si giustificherebbe, in particolare, così nei romanzi il riconoscimento di tutela a singoli elementi dell'opera, quali la trama, le caratteristiche e la distribuzione dei ruoli dei diversi personaggi, la progettazione delle scene e delle ambientazioni⁵⁴.

Questa regola incontra tuttavia almeno due temperamenti. Un primo, indiscusso, discende dalla circostanza che ogni creazione intellettuale per accedere alla protezione offerta dal diritto d'autore deve essere individuale (§ 2, Abs. 2, urhG): il che implica che tanto

⁵¹ ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht*, 2. Auflage, 1960, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 122 ss.; LOEWENHEIM e LEISTNER, § 2, in SCHRICKER e LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, cit., Rn. 78 ss.

⁵² LOEWENHEIM e LEISTNER, *op. cit.*; AHLBERG, § 2, in MÖHRING e NICOLINI, *Urheberrecht*, cit., Rn. 57 ss.; REIMER, *Zum Urheberrechtsschutz von Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art*, in *GRUR*, 1980, 572 ss., spec. 580.

⁵³ Il Duden definisce la Gedankenführung come la «Entwicklung von Gedanken zum Zweck der Darlegung bestimmter [umfassender] Zusammenhänge». Per la giurisprudenza v., *ex multis*, BGH 11 April 2002, in *GRUR*, 2022, 958, relativa alla tutelabilità di un regolamento tecnico e, in tempi più risalenti, BGH 7 Dezember 1979, in *GRUR*, 1980, 227.

⁵⁴ Particolarmente significativa pare BGH 17 Juli 2013, in *GRUR*, 2014, 258, che afferma la proteggibilità come personaggio di fantasia di Pippi Calzelunghe, celebre protagonista dell'omonimo romanzo di Astrid Lindgren.